

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/618 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)**

[notificata con il numero C(2018) 2227]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il numero di piante sensibili colpite dai vasti incendi del 2017 nella zona cuscinetto del Portogallo continentale ha raggiunto proporzioni eccezionali. Di conseguenza il numero di alberi morenti per i quali sono necessari l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento è aumentato drasticamente, in modo improvviso e imprevisto, a circa 1,5 milioni di unità. Anche se le autorità portoghesi hanno aumentato gradualmente le proprie capacità per trattare fino a 300 000 alberi all'anno e continueranno prevedibilmente ad aumentare le loro capacità in base alle crescenti esigenze, sarebbe impossibile per loro effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento di tutti gli alberi danneggiati recentemente entro i termini previsti dalla legge, come richiesto dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per questo motivo e su richiesta del Portogallo, è opportuno introdurre una deroga temporanea alle disposizioni di legge dell'allegato II, punto 3, lettera b), di detta decisione, al fine di dare al Portogallo la possibilità di completare tali attività di abbattimento nella zona cuscinetto interessata entro un periodo più lungo, ma non oltre il 31 marzo 2020. Ciò darebbe alle autorità portoghesi il tempo supplementare che occorre per effettuare le necessarie attività di abbattimento, il cui volume è notevolmente aumentato a causa dell'ampiezza di tali incendi.
- (3) Detta deroga dovrebbe essere subordinata alla presentazione da parte del Portogallo di un piano d'azione annuale, in modo da garantire un'azione ben preparata e coordinata. Il piano d'azione dovrebbe indicare dettagliatamente le piante sensibili che presentano un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino e richiedono azioni più rapide, le risorse necessarie da assegnare e altre informazioni dettagliate pertinenti, come le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, nonché i termini per la loro attuazione. È opportuno valutare su base annuale il livello di rischio che tali piante comportano e il piano d'azione dovrebbe essere aggiornato di conseguenza, per dare la priorità alle piante che presentano un maggior rischio di provocare la propagazione del nematode del pino.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Il punto 3, lettera b), dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è sostituito dal seguente:

- «b) gli Stati membri individuano e abbattano, nelle zone cuscinetto interessate, tutte le piante sensibili che sono morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi effettuano la rimozione e lo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e nel corso dell'abbattimento e fino allo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento, alle seguenti condizioni:
- i) le piante sensibili individuate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);
 - ii) le piante sensibili individuate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Se uno Stato membro non ritiene opportuno effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante l'abbattimento e la rimozione le piante sensibili in questione sono distrutte sul posto o rimosse e il legname e le cortecce sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga, e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato effettua, durante la stagione di volo, indagini intensive nell'area colpita da incendi o tempeste, prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e, in caso di conferma, svolge indagini più intensive sulle piante sensibili situate nell'area circostante ispezionando, prelevando campioni e analizzando le piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino.

In deroga ai punti i) e ii), il Portogallo può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento delle piante sensibili, ufficialmente riconosciute dall'organismo ufficiale responsabile come colpite dall'incendio del 2017, entro un periodo più lungo e non oltre il 31 marzo 2020. Affinché l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento possano essere effettuati entro tale periodo, si accorda la priorità alle piante sensibili situate nelle seguenti aree:

- le zone adiacenti alla zona infestata;
- le zone che presentano segni di attività di insetti vettori;
- le zone con un maggior tasso di alberi morenti che indica la possibile presenza del nematode del pino;
- qualsiasi altra area che comporti un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino.

Le piante sensibili sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In questo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Le piante sensibili che non possono essere usate dall'insetto vettore per il completamento del suo ciclo di vita possono rimanere sul posto senza essere distrutte.

Entro il 31 maggio 2018 il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri un piano d'azione annuale contenente le mappe che indicano l'ubicazione delle piante colpite dagli incendi nella zona cuscinetto, l'ubicazione delle aree indicate al secondo comma e i motivi di tale selezione, le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, le risorse necessarie e i termini di attuazione delle misure. Entro il 31 maggio 2019 il Portogallo presenta un altro piano d'azione annuale con lo stesso contenuto.

Il livello di rischio presentato dalle piante è valutato su base annuale e il piano d'azione è opportunamente aggiornato. Le attività previste nell'ambito di tale piano d'azione sono prese in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione generale di cui all'articolo 9.

Il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri una relazione sui risultati annuali, comprendente le conclusioni delle indagini più intensive sui vettori e qualunque aggiornamento di tale piano d'azione, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in questione.

Dalle piante sensibili abbattute, ad eccezione delle piante completamente distrutte da incendi boschivi, si prelevano campioni che vengono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in tali piante sensibili è inferiore allo 0,02 %»
